T-Web
TRIBUTARIO WEB

T R I B U T A R I O

B R E V E R A S S E G N A G I U R I S P R U D E N Z A

“ Collana a difesa del Contribuente”

PRESCRIZIONE PAGAMENTO
“ Bollo Auto “

A cura :

- **Dott. Francesco Cotrufo foro di Bari**
- **Avv. Bruno Maviglia foro di Lecce**

Per info : segreteria@tributarioweb.it

T-Web
TRIBUTARIO WEB

B R E V E R A S S E G N A G I U R I S P R U D E N Z A

“ Collana a difesa del Contribuente”

Dopo il grande ed inaspettato successo ottenuto dal primo *ebook*, abbiamo deciso di continuare sulla strada intrapresa analizzando e cercando di fornire qualche riferimento giurisprudenziale utile in merito alla Tassa automobilistica (meglio conosciuta come Bollo Auto) , sicuramente la più *“odiata”* dal Contribuente.

L’augurio è che tutti i nostri lettori, attraverso questa collana giurisprudenziale , possano essere sempre più informati e consapevoli dei propri diritti , spesso e volentieri calpestati.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o collaborazione.

Dott. Francesco Cotrufo Avv. Bruno Maviglia

Per info : segreteria@tributarioweb.it

NORMATIVA

Art. 5 Decreto Legge n. 953 del 30-12-1982, così come modificato dall' art. 3 del Decreto Legge n. 2 del 6-01-1986 convertito nella Legge n. 60 del 07-03-1986.

L' azione dell' Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

PRESCRIZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO

1-Cass. Civ. sentenza n. 593 del 12-01-2017

2-CTP Benevento sentenza n. 1161 del 19-12-2016.

3-Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza n. 23397 del 17-11-2016

4-CTR Palermo sentenza 3905 del 7-11-2016.

5-CTR Roma sentenza n. 6285 del 20-10-2016.

6-CTP Campobasso sentenza n. 726 del 17-10-2016.

7-CTR Roma sentenza n. 4890 del 25-07-2016.

8-CTP Bari sentenza n. 2226 del 5-07-2016.

9-CTP Caltanissetta sentenza n. 369 del 14-03-2016.

10-CTR Bari sentenza n. 438 del 23-02-2016.

11-CTP Siracusa sentenza n. 753 del 17-02-2016.

12-CTR Catanzaro sentenza n. 3 del 4-01-2016.

13-CTR Palermo sentenza n. 1683 del 22-04-2015.

Cassazione Civile sentenza n. 593 del 12-01-2017

<...In riferimento al merito delle censure proposte dall'ufficio, le stesse sono infondate, in quanto, seppur la notifica dell'avviso d'accertamento del 10.10.1997 è stata tempestiva rispetto al termine triennale di prescrizione della pretesa impositiva, per il pagamento del bollo auto per l'anno 1994, tuttavia, successivamente è iniziato a decorrere un secondo termine triennale, rispetto al quale la cartella di pagamento non risulta essere stata notificata tempestivamente, in quanto è pacifico tra le parti che risulta essere stata consegnata per la spedizione il 13.1.01, quindi, dopo il decorso del secondo triennio, infatti, nessuna interruzione permanente del termine sussiste, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c. previste solo nelle tassative ipotesi in tali articoli contemplate, nelle quali non rientra la notifica della cartella di pagamento...>.

CTP Benevento sentenza n. 1161 del 19-12-2016

<...Ed ancora la Commissione ritiene che per la prescrizione, anche quella derivata da una eventuale notifica della cartella di pagamento non impugnata, stante la non trasformabilità del titolo, segua quella relativa al tributo richiesto per cui alla tassa automobilistica vada applicata quella triennale .

Pertanto la cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica, asseritamente notificata in data 4.7.2006, deve considerarsi prescritta per superamento del predetto termine...>.

Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 23397 del 17-11-2016.

<E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattive produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cosiddetta "riconversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale , ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria , la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo>.

CTR Palermo sentenza n. 3905 del 7-11-2016

<...Il termine di prescrizione relativo alla tassa di circolazione automobilistica è fissato in tre anni - terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento- ex art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.

Tale termine deve intendersi maturato se si ha riguardo al tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi di accertamento riguardanti l'annualità 2006 (5/9/2008 e 29/9/2008) e quella di notificazione della cartella (5/3/2012)...>.

CTR ROMA sentenza n. 6285 del 20-10-2016

<In ordine alla prescrizione del credito, il Collegio osserva che la notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario debba avvenire entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in linea con quanto previsto dal dettato normativo disciplinante tale materia.

In tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.

In tal senso dispone pure, con specifico riferimento alle tasse automobilistiche, l'articolo 5, comma 51, del D.L. n. 597 del 1985, così come modificato dall'art.3 del D.L. n. 2 del 1986 convertito nella L. n. 60 del 1986, per il quale: "L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell' iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registi e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento>.

CTP Campobasso sentenza n. 726 del 17-10-2016.

<...Va osservato che il termine di prescrizione per il "bollo auto", ovvero l'accertamento del mancato pagamento della tassa, è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

E' pur vero che le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere divergenti posizioni sulla questione inerente i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione, nelle rispettive sfere giuridiche del notificante e del destinatario, hanno affermato, con la sentenza 9 dicembre 2015, n.24822, il principio della scissione soggettiva della notificazione, che trova "la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità".

Tuttavia siffatto principio, derivante dalla sent. 477/2002 della Corte Costituzionale, deve essere circoscritto agli atti processuali (ad es., la citazione), con sicura esclusione, dunque, degli atti recettizi, cui, invece, appartiene l'atto di che trattasi.

In effetti sono proprio le SS.UU. a statuire nella sentenza appena richiamata, che: "quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione é interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica".

Ma, nel caso che ne occupa, siamo in presenza, non di un atto processuale, bensì di un atto impositivo di natura sostanziale e, come tale, recettizio, sicché, per esso, non può valere alcuna scissione del termine di notificazione.

Ne deriva che, ai fini della prescrizione, l'unico termine da considerare é quello del giorno in cui il plico è giunto al destinatario.

A questo punto, non si può fare a meno di stigmatizzare che la ritardata attività di riscossione posta in essere della Regione, nonostante i tre lunghi anni a sua disposizione (più la frazione di quello del non effettuato pagamento), consente al contribuente inadempiente di sottrarsi all'obbligo del versamento di un tributo, altrimenti dovuto e regolarmente assolto dalla maggioranza degli utenti.

In considerazione di tutto quanto sopra, il Collegio giudicante accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato...>

CTR ROMA sentenza n. 4890 del 25-07-2016

<Del tutto correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la maturata prescrizione della pretesa tributaria, applicando alla stessa il termine di tre anni previsto dalle vigenti disposizioni e individuando il *dies a quo* con decorrenza dalla scadenza dei mancati pagamenti >.

CTP Bari sentenza n. 2226 del 5 luglio 2016

< ... Avverso la cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche è legittimo il ricorso promosso unicamente contro Equitalia e non anche contro la Regione, non trattandosi di fattispecie sussumibile all'ipotesi di litisconsorzio necessario...>.

In virtù della mancata rituale chiamata in causa della Regione, da parte dell'Agente della Riscossione, ed in assenza della prova della notifica dei prodromici avvisi di accertamento , nel termine decadenziale previsto, la CTP ha dichiarato l'illegittimità della cartella impugnata con condanna alle spese del giudizio.

CTP Caltanissetta sentenza n. 369 del 14-03-2016

<...La Commissione osserva che il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, la pretesa tributaria relativa alla tassa auto anno 2005 era stata precedentemente , e prima che fosse spirato il termine per la prescrizione triennale del relativo diritto, portata a conoscenza del contribuente con avviso di accertamento notificato in data 15/04/2008.

E poiché avverso il detto avviso di accertamento non è stato proposto ricorso, lo stesso, con l'inutile decorso dei sessanta giorni dalla ricezione, è divenuto definitivo in data 14/06/2008 e non si può con l'impugnazione della cartella di pagamento svolgere doglianze che investono la fondatezza della pretesa tributaria definitivamente accertata.

Nel caso in esame, quindi, la cartella esattoriale (atto di rilevanza esterna con il quale la pretesa definitivamente accertata viene portata a conoscenza del contribuente) andava notificata entro il 31/12/2011., cioè entro il terzo

anno successivo a quello in cui la pretesa tributaria nell' *an* e nel *quantum* è divenuta definitiva.

Poiché la cartella è stata notificata in data 22/02/2012, il Concessionario è decaduto dall'azione di riscossione…>.

CTR Bari sentenza n. 438 del 23-02-2016

<Non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'appellante Regione Puglia secondo cui il termine di prescrizione sarebbe decennale e non triennale attesa la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione dell'atto di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata.

Infatti, in tema di prescrizione della pretesa tributaria divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'atto di accertamento presupposto, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il termine prescrizionale decennale, a mente dell'art. 2953 codice civile, è applicabile soltanto nel caso in cui la pretesa derivi da una sentenza passata in giudicato mentre nel caso in cui la pretesa derivi da un atto amministrativo non opposto, si applica il termine prescrizionale previsto per il tributo richiesto.

Nella fattispecie , il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del

Decreto Legge n. 953 del 1982 come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge n. 2 del 1986 convertito nella Legge n. 60 del 1986 >.

CTP Siracusa sentenza n. 753 del 17-02-2016

<...Qualora il contribuente eccepisca l' omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, l' Agenzia delle Entrate per superare tale contestazione deve produrre in giudizio la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento, non costituendo prova dell'avvenuta notifica la sola stampa informatica, poiché tale documento non ha rilevanza pubblica e certa...>.

CTR Catanzaro sentenza n. 3 del 4-01-2016

<In materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; infatti il relativo procedimento di riscossione (formazione e notifica della cartella di pagamento) è regolato dall'art.1, comma 163, della Legge n.296/2006 secondo cui il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo >.

CTR Palermo sentenza n. 1683 del 22-04-2015

<Il termine per la riscossione del bollo auto è di 2 anni dalla notifica dell' avviso di accertamento .

Vi sono due fasi (ossia l'accertamento del tributo e la riscossione) ognuna delle quali deve avvenire entro precisi termini, ossia:

- **il termine per l'accertamento del regolare versamento del bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;**
- **il termine per la notifica della cartella da parte del concessionario, in caso di mancato pagamento dopo la notifica dell'accertamento, deve avvenire invece entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo (ossia trascorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento in caso di mancata impugnazione) >.**

Dott. Francesco Cotrufo

Via Luigi Einaudi n° 22 – 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Avv. Bruno Maviglia

Via F. A. Astore n° 7 – 73042 Casarano (LE)

Per info : segreteria@tributarioweb.it